



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente- relatore
Dott.	Componente

### DECISIONE

1. In data 12 gennaio 2013, alle ore 09.42 il Sig. Claudio Carboni, munito di mandato, regolarmente autenticato da notaio, rilasciato l'11 gennaio 2013 dal Sig. Giovanni Paolo Azzaro, in qualità di "presentatore del simbolo GRANDE SUD in occasione delle elezioni regionali per la regione Molise del 2011", ha depositato presso il Ministero dell'Interno, con il numero d'ordine 122, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, un contrassegno in triplice esemplare, in occasione della partecipazione alle prossime elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 sia alla Camera dei Deputati (in tutte le Circoscrizioni Nazionali) sia al Senato della Repubblica (nella Regione del territorio nazionale) da parte del partito o gruppo politico organizzato denominato GRANDE SUD deposito oggetto di successive integrazioni avvenute alle ore 15.04.

Tale contrassegno, avente numero d'ordine 122, veniva così descritto "Cerchio dal contorno grigio, in campo bianco in cui è rappresentata la scritta GRANDE SUD. In alto è presente la parola GRANDE a carattere maiuscolo grande e pieno di colore blu

oltremare. In basso la parola SUD composta dalla lettera S maiuscola grande e piena di colore blu prugna a cui si sovrappone in minima parte la lettera U maiuscola, grande e piena di colore arancione, che si sovrappone in minima parte alla lettera D maiuscola grande e piena di colore azzurro. Alla base delle tre lettere S maiuscola, U maiuscola, D maiuscola, sopradescritte, si intravede un effetto specchiato del segno grafico stesso".

Nella successiva giornata del 13 gennaio 2013, alle ore 11.17 il Signor Domenico Fredella, munito di mandato, regolarmente autenticato da notaio, rilasciato il 12 gennaio 2013 dal Sig. Giuseppe Fallica, Presidente del partito o gruppo politico organizzato denominato: Movimento Politico GRANDE SUD ha presentato presso il Ministero dell'Interno altro contrassegno, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.P.R. n. 361/1957, in triplice esemplare, avente numero d'ordine 190 per partecipare alle elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 al Senato della Repubblica identico a quello sopra descritto.

Con provvedimento n. 15600/EP/190 in data 15 gennaio 2013 il Ministero dell'Interno riconosceva la regolarità del deposito del contrassegno contraddistinto dal numero 190, mentre con provvedimento n. 15600/EP/122 in data 14 gennaio 2013, invitava il Sig. Claudio Carboni a sostituire il proprio contrassegno avente numero d'ordine 122 perché esso " risulta identico a quello usato tradizionalmente da altro partito che ha anche dei rappresentanti in Parlamento e depositato con il numero 190 - MOVIMENTO POLITICO GRANDE SUD - (vedasi anche decisione Tribunale Civile Roma, Sez. I, del 12 gennaio 2012), in violazione dell'art. 14, terzo, quarto e sesto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361".

Avverso tale ultimo provvedimento e nei confronti dell'atto di ammissione del citato contrassegno n. 190, in data 17 gennaio 2013, alle ore 17,20 il Signor Carboni ha presentato opposizione all'Ufficio elettorale centrale nazionale.

2. L'opposizione risulta ammissibile dal momento che con la stessa si è contestata non solo l'esclusione del simbolo n. 122

dal novero di quelli ammessi alla competizione elettorale, ma anche l'ammissione del simbolo n. 190.

L'opponente deduce in primo luogo la legittimazione del proprio movimento ad utilizzare il simbolo in contestazione in quanto: a) il dr. Azzaro aveva presentato personalmente il simbolo ricusato dal Ministero alle elezioni regionali in Molise nel 2011; b) il Tribunale di Isernia, in veste di Ufficio centrale circoscrizionale, in occasione delle elezioni regionali per il Molise del 2011 aveva accertato la legittimazione alla presentazione del segno da parte del dr. Azzaro nella sua qualità di segretario del partito denominato Grande Sud; c) il predetto simbolo aveva ottenuto in occasione di quelle elezioni regionali l'elezione di due consiglieri; d) il medesimo simbolo era stato presentato anche in alcuni comuni alle elezioni amministrative del 2012.

Sostiene quindi che il proprio movimento aveva fatto notoriamente uso del simbolo Grande Sud.

La doglianza non appare meritevole di accoglimento.

Si osserva in proposito che la presentazione della lista provinciale dei candidati per la provincia di Isernia alle elezioni regionali del Molise, avvenuta il 17.9.11, è stata effettuata personalmente dall'Azzaro, ma non risulta che il medesimo abbia dichiarato a quale titolo abbia presentato la detta lista, onde non può dedursi la legittimazione dello stesso all'uso in proprio del simbolo Grande Sud di cui al contrassegno n. 190.

Detta legittimazione in proprio non può sostenersi neppure sulla base della decisione del tribunale di Isernia, in veste di Ufficio Centrale circoscrizionale, che, secondo l'assunto del ricorrente, ne avrebbe riconosciuto la legittimazione quale segretario del partito, posto che, in primo luogo, la detta decisione non risulta agli atti ed in secondo luogo la asserita qualità potrebbe ancora riferirsi alla formazione politica di cui al contrassegno 190.

Aggiungasi inoltre che quest'ultima formazione, di cui è

presidente l'On.le Fallica, risulta costituita con atto notarile del 12.9.11 antecedente al deposito della lista dei candidati per la provincia di Isernia, il che, a prescindere da possibili eventuali controversie circa l'appartenenza del simbolo da risolvere in sede di giudizio civile, lascia comunque presumere che la titolarità del simbolo recante la denominazione Grande Sud e la conseguente legittimazione all'uso spettasse alla formazione politica costituita con il predetto atto notarile.

A parte le considerazioni di cui sopra, che portano ad escludere in fatto la legittimazione del dr. Azzaro all'uso del simbolo Grande Sud, si osserva che, in ogni caso, l'uso di un contrassegno in competizioni elettorali locali e circoscritte è già stato ritenuto da questo Ufficio (decisione n.5 del 7 marzo 2008 e decisione n. 1 del 17.1.13) irrilevante al fine di costituire un uso tradizionale da parte di un partito ai sensi dell'art 14, comma 3, del DPR 361 del 1957..

Da quanto fin qui detto risulta priva di ogni rilevanza la dedotta circostanza CHE due consiglieri regionali siano stati eletti nel Molise nel 2011 per la lista Grande Sud, così come la presentazione del simbolo in alcuni Comuni alle elezioni amministrative del 2012.

3. L'opponente assume, in secondo luogo, di avere presentato il proprio simbolo prima di quello depositato con il numero 190 in relazione al quale contesta la presenza nell'attuale Parlamento di rappresentanti del Movimento Grande Sud di cui al simbolo n. 190 i quali non sarebbero appartenenti ad un partito in tal modo denominato in Parlamento, ma farebbero soltanto parte di un gruppo parlamentare. Sostiene poi la non identità dei simboli in contestazione.

Tali argomentazioni non appaiono meritevoli di condivisione.

Quanto all'ultima di esse si rileva che risulta con tutta evidenza l'oggettiva identità dei due contrassegni n. 122 e 190 (entrambi i simboli presentano la scritta "Grande Sud") e la stessa raffigurazione cromatica (lo sfondo dei due contrassegni con i relativi colori), non essendo sufficiente a diversificare i

simboli ed escluderne la confondibilità il fatto che quello recante il n. 190 rechi la denominazione Grande Sud MPA.

Quanto poi alla presenza in parlamento del Movimento "Grande Sud" depositante il contrassegno n. 190, la stessa risulta alla Camera dei deputati dalla esistenza nell'ambito del gruppo parlamentare misto della componente denominata "Grande Sud-PPA", composta da dieci deputati, tra i quali Giuseppe Fallica, presidente del Movimento, mentre al Senato della Repubblica risulta la presenza del Grande Sud nell'ambito del gruppo parlamentare denominato Coesione Nazionale.

A tale proposito priva di rilevanza risulta l'assunto secondo cui i parlamentari che aderiscono alla formazione politica Grande Sud sarebbero stati eletti sotto diversi simboli elettorali, poiché è certamente possibile che parlamentari eletti sotto partiti politici diversi decidano nel corso della legislatura di costituire un nuovo e diverso partito e di confluirci ottenendone il riconoscimento al livello parlamentare tramite la costituzione di un proprio gruppo parlamentare ovvero, ove non raggiungano il quorum minimo per la formazione di un gruppo autonomo, tramite la confluenza con il simbolo del proprio partito nel gruppo misto.

Il Movimento di cui al simbolo n. 190 risulta quindi disporre dei requisiti di cui al disposto dell'art. 14, terzo, quarto e sesto comma del D.P.R. n. 361/57, il che induce a ritenere pienamente legittimati all'uso del simbolo stesso i soggetti depositanti il suddetto contrassegno.

Il comma 3 dell'art. 14 citato fa, infatti, divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili con altri che siano stati presentati in precedenza ovvero con quelli che riproducano in tutto o in parte contrassegni tradizionalmente usati da altri partiti. Il comma 6 dell'art. 14, di converso, fissa, con una norma di chiusura, una ulteriore riserva, ma di natura assorbente, a tutela del rischio di possibili errori o confusioni elettorali, in favore dei partiti presenti in Parlamento e a protezione del simbolo da essi tradizionalmente

usato.

A tale ultimo proposito va ulteriormente osservato che l'art 14, comma 6, del DPR n.361 del 1947, laddove fa riferimento all'uso tradizionale di un simbolo da parte di un partito presente in Parlamento, va interpretato alla luce della evoluzione storica degli strumenti di informazione che consentono di portare a conoscenza quasi immediata della intera collettività tutti i cambiamenti e i processi evolutivi del contesto politico, onde il termine tradizionale va inteso non solo nel senso di utilizzo di un contrassegno protratto nell'arco di anni o di legislature, ma anche in quello di utilizzo che, in relazione alla notorietà acquisita tramite la diffusione dei mass media, abbia portato una vasta massa del corpo elettorale ad identificare un dato contrassegno con un certo partito o movimento politico.

A fronte dunque della riconosciuta prevalenza dei simboli di partiti già presenti in Parlamento non riveste rilevanza alcuna il fatto che il simbolo recante il n. 122 sia stato depositato presso il Ministero degli Interni in data anteriore rispetto a quello recante il n. 190 dovendosi comunque riconoscere esclusivamente a quest'ultimo il titolo all'accesso alla competizione elettorale.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente,

**Depositato in Segreteria**

oggi 19 GENNAIO 2013 h 14.05

IL SEGRETARIO  
DELL'UFFICIO ELETTORALE

*Donatella Scavone*